
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ricorso per cassazione redatto con la tecnica dell'assemblaggio: inammissibilità

Il ricorso per cassazione redatto con la tecnica dell'assemblaggio va sanzionato con la declaratoria di inammissibilità, dovendosi confermare l'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione del contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua (non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata) e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.10.2014, n. 20851

...omissis...

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi che impugnano la medesima sentenza.

1.1. Il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.

1.2. Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., contestando che la Corte d'appello avrebbe ritenuto provata la circolazione dell'autovettura, nonostante la perdurante iscrizione ipotecaria, in base a documento (certificato ANIA) prodotto solo in appello, contestato e di incerta provenienza.

In ossequio al disposto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., è formulato il seguente quesito di diritto: se possa ritenersi legittima l'introduzione e la valutazione di nuovi elementi di prova, sia pure documentali, in appello, in assenza della indicazione della causa di non imputabilità della mancata produzione in primo grado ed in assenza di una valutazione del giudice sulla indispensabilità.

1.3. La doglianza è infondata per difetto di rilevanza.

La persistenza dell'iscrizione ipotecaria per un debito estinto – circostanza quest'ultima affermata dalla Corte d'appello e non censurata – non era ovviamente ostativa alla circolazione dell'autovettura, potendo soltanto costituire intralcio all'eventuale ulteriore commercializzazione della stessa. La rilevanza solo formale dell'iscrizione discende dal tenore dell'art. 2878 c.c., comma 1, n. 3, in forza del quale l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione.

L'affermazione della Corte d'appello riguardo alla non ostatività dell'iscrizione ipotecaria alla circolazione dell'autovettura si fonda, pertanto, su elementi diversi dal documento asseritamente prodotto in appello, con la conseguenza che se anche si accertasse la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., la decisione sul punto non sarebbe compromessa.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla riduzione del prezzo ovvero sull'obbligo di cancellazione dell'ipoteca, dopo aver affermato che la persistenza dell'iscrizione ipotecaria legittimava l'acquirente a pretendere l'una o l'altra.

In ossequio al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., è formulato il seguente quesito di diritto: se possa ritenersi legittimo un pronunciato che riconosca un diritto (nella fattispecie, il diritto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria oppure alla risoluzione del contratto e/o alla riduzione del prezzo) senza adottare conclusioni conformi ed anzi omettendo di pronunciarsi sul punto.

2.1. La doglianza è infondata.

Risulta infatti che l'attore, odierno ricorrente, aveva chiesto la risoluzione del contratto senza formulare, neppure in appello, domanda subordinata di condanna della controparte ad un facere ovvero di rimborso delle spese di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1489 e 1455 cod. civ., contestando la valutazione della Corte d'appello in ordine alla gravità dell'inadempimento della controparte, in specie per non aver tenuto conto del comportamento di questa.

In ossequio al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., è formulato il seguente quesito di diritto: se, nella valutazione della gravità

dell'inadempimento, debba essere necessariamente considerato il comportamento del debitore nella sua interezza, precedente e successivo alla conclusione del contratto e se la durata della mora maturata prima dell'inizio del giudizio di risoluzione e l'eventuale suo protrarsi anche nel corso del giudizio di adempimento sia atta a determinare la risoluzione del contratto.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta, come nella specie, da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 14974 del 2006).

4. Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1482 e 1490 cod. civ., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. Si contesta ancora la valutazione circa la gravità dell'inadempimento, cui la Corte d'appello sarebbe pervenuta avendo erroneamente invertito gli obblighi posti a carico delle parti, dal momento che incombeva sul venditore l'obbligo della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

Per altro, mancherebbe riscontro all'affermazione della Corte d'appello circa l'esistenza di una facile procedura di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, cui l'acquirente avrebbe potuto accedere.

In ossequio al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., è formulato il seguente quesito di diritto: se, ai sensi degli artt. 1482 e 1490 cod. civ., la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sul bene venduto, ignota al compratore, costituisca onere del venditore e se l'indicazione in sentenza di un rimedio alternativo, che non trova riscontro nel diritto, costituisca violazione dell'art. 113 cod. proc. civ.

4.1. La doglianza è infondata.

4.1.1. Come rilevato dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che il compratore ignaro dell'iscrizione ipotecaria, come nella specie, può chiedere la cancellazione a spese del venditore ovvero la riduzione del prezzo in alternativa alla risoluzione del contratto.

Nondimeno, posto che nel caso concreto, era stata formulata domanda di risoluzione del contratto, la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse la gravità dell'inadempimento necessaria ai fini della risoluzione.

In questo contesto motivazionale non si riscontrano le violazioni di legge prospettate dal ricorrente.

4.1.2. Quanto alla denunciata nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., si deve rilevare che il richiamo alla procedura di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non va inteso né come rimedio alternativo all'obbligo gravante sul venditore, né come richiamo di una speciale procedura. Più semplicemente, la Corte d'appello ha evidenziato che la cancellazione dell'iscrizione poteva essere richiesta dal compratore, in quanto soggetto che ne aveva interesse (in questo senso, tra le altre, Cass., sez. prima, sentenza n. 10682 del 1998 e Cass., sez. terza, sentenza n. 3987 del 1999, secondo cui la legittimazione a chiedere la cancellazione

giudiziale dell'ipoteca automobilistica, ex artt. 2884 cod. civ. e R.D.L. n. 436 del 1927, art. 21, comma 2 va riconosciuta a tutti coloro che vi abbiano un legittimo interesse, e, quindi, non soltanto al debitore originario (anche se non proprietario) od al terzo acquirente del bene ipotecato, ma, in generale, a tutti coloro che potrebbero risentire di un diretto pregiudizio dal permanere del vincolo ipotecario.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Si contesta che la Corte d'appello ha dichiarato compensate le spese del doppio grado di giudizio tra l'acquirente e il venditore dell'autovettura, senza giustificare tale decisione, stante il generico richiamo ai giusti motivi.

5.1. La doglianza è inammissibile.

L'art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis* (ai procedimenti instaurati prima del 1 marzo 2006), consentiva la compensazione delle spese di lite senza necessità di specificare i giusti motivi (ex plurimis, Cass., sez. 1a, sentenza n. 24495 del 2006¹).

Si trattava, e si tratta nel caso in decisione, di provvedimento discrezionale che non può essere sindacato in sede di legittimità.

6. Il ricorso proposto da ...*omissis*... da qualificare come incidentale in quanto successivo a quello proposto da ...*omissis*..., va dichiarato inammissibile senza esaminarne il merito.

Il ricorso è redatto con la tecnica dell'assemblaggio che questa Corte sanziona con la declaratoria di inammissibilità, ritenendo, con giurisprudenza costante e consolidata, che, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione del contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai

¹ La massima ufficiale così recita: *nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 cod.proc.civ. ad opera dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei «giusti motivi» sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost.*

motivi di ricorso (ex plurimis, Cass., Sez. U. , sentenza n. 16628 del 2009²; Cass., sez. sesta, ordinanza n. 17002 del 2013³).

7. Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014



² La massima – estratta da *Giur. It.*, 2010, 5, 1133 - così recita: *è inammissibile il ricorso per cassazione che non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale e sia confezionato mediante "spillatura" dell'intero ricorso di primo grado e del testo integrale di tutti i successivi atti del giudizio, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.*

³ La massima ufficiale così recita: *in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.*